

CONTRATTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO DI VELLANO" -PERIODO 2016- 2021

COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasedici (2016) il giorno venti (20) del mese di luglio in Pescia, presso la casa comunale posta in Piazza Mazzini al civico n. 1, con la presente scrittura privata ,
fra i signori:

DA UNA PARTE

-Galligani Alessandra nata a Montecatini Terme il 01.03.1958, per la carica domiciliata presso la sede comunale non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Pescia c.f. e partita IVA n°. 00141930479, con sede in Pescia, Piazza Mazzini n.1, che ella legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio "Servizi al Cittadino", ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, T.U.E.L. 267/2000, dell'art. 60 del vigente regolamento dei contratti di seguito nel presente atto denominato "Comune di Pescia" o "stazione appaltante";

DALL'ALTRA

Sig. Bertocci Federico, nato a Montecatini Terme (PT) il 8.6.1967, per la carica domiciliato presso la sede della Associazione Gruppo Valdinievole di cui appresso, non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa con sede in Montecatini Terme, Via Manin, N°22, codice fiscale e partita IVA 91007610479, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Presidente

PREMESSO

-Che con Determina Dirigenziale n. 1101 del 6.6.2016, costituente determina a contrattare ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016, si stabiliva di procedere



all'approvazione dei documenti di gara e della bozza del presente contratto per procedura pubblica volta alla ricerca di contraente finalizzata all'affidamento della gestione di impianti sportivi per il periodo 2016- 2021;

-Che con determina 1326 del 12.7.2016 la gestione del campo di calcio di Vellano è stata aggiudicata al Gruppo Valdinievole con sede in Montecatini Terme, via Manin, 22;

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1- Oggetto e durata della convenzione

Il Comune di Pescia concede all'assegnatario, che accetta senza riserva alcuna, la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio di Vellano". Il presente contratto ha validità dal 20.7.2016 fino al 20.7. 2021.

Il gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2- Capitolato speciale e norme regolatrici della convenzione

La gestione viene concessa e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto che forma parte del presente contratto, al quale viene allegato.

Art. 3 – Personale impiegato dall'Appaltatore

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Il personale utilizzato deve essere in possesso di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle disposizioni di legge.

Art.4- Risoluzione del contratto

L'aggiudicatario, nell'esecuzione della gestione di cui al capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente contratto. Il rapporto può essere risolto con le modalità di cui all'art.11 del capitolato.

Art. 5 – Responsabilità civile contro terzi

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità relativamente al personale e alla gestione dell'attività, per la quale risponde unicamente il gestore, che provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi, come stabilito dall'art. 5, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto;

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo apposita ed idonea polizza assicurativa n. 2012/03/2144864 Reale Mutua.

Art. 6- Controversie

In caso di controversie è competente il foro di Pistoia. E' comunque fatta salva la facoltà delle parti di procedere a transazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.


Art. 7- Norma finale e di rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art.32 quater del codice penale.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento agli atti e documenti richiamati dallo stesso, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e alla lettera d'invito.

Art. 8- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici


Il gestore è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ("Codice generale"), approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, ed il codice di



comportamento del Comune di Pescia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 31/12/2013, entrambi disponibili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme si applicano in quanto compatibili all'assegnatario della gestione .

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pescia _____

U. DI...
SERVIZI AL...
Via Aless...


Per il Gruppo Valdinievole _____

GRUPPO VALDINIEVOLE
C/O SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO
Via Manin, 22 - Tel./Fax 0572 930073
51016 MONTECATINI TERME (PT)
Cod. Fisc. 91007610479
www.gruppovaldinievole.it
